



Comune di Nave

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 55 del 18/12/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciotto** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella Sala Consiliare del Comune, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
FRANZONI MATTEO	SI		GRAZIOTTI ELISA	SI	
VISCHIONI VIRNA	SI		DOMENIGHINI FRANCESCA	SI	
PARADISI ROBERTA	SI		STEFANA GIADA	SI	
RAMAZZINI CARLO		SI	PEDRALI NICOLA	SI	
DONATI FOLCO	SI		BASSOLINI MARCO		SI
MINELLI LUCA	SI		BRAGAGLIO GRAZIELLA BIANCA	SI	
TOMASI GUSTAVO	SI		NOVAGLIO MAURO	SI	
RUGGERI LUCA	SI		ROMELLI TIZIANA	SI	
SENESTRARI LUCA	SI				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Zanardelli.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Matteo Franzoni** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025 -
DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 20/03/2007 ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;
- l'aliquota veniva stabilita nello 0,50% a decorrere dal 01/01/2007, con soglia di esenzione fino ad € 10.000,00, e veniva confermata per gli anni successivi;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 19/12/2018 ha approvato una modifica al Regolamento sopra richiamato con decorrenza dal 01/01/2019 prevedendo l'applicazione delle aliquote differenziate come segue:

fino ad € 15.000,00	aliquota 0,55%
oltre € 15.000,00 e fino ad € 28.000,00	aliquota 0,60%
oltre € 28.000,00 e fino ad € 55.000,00	aliquota 0,65%
oltre € 55.000,00 e fino ad € 75.000,00	aliquota 0,70%
oltre € 75.000,00	aliquota 0,80%

confermando la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/1998 ad € 10.000,00;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 25/02/2022, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 234/2021 che ha modificato gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle relative aliquote di imposta a decorrere dall'annualità 2022, ha approvato un'ulteriore modifica al Regolamento sopra richiamato, con decorrenza 01/01/2022 prevedendo l'applicazione delle aliquote differenziate come segue:

fino ad € 15.000,00	aliquota 0,55%
oltre € 15.000,00 e fino ad € 28.000,00	aliquota 0,60%
oltre € 28.000,00 e fino ad € 50.000,00	aliquota 0,65%
oltre € 50.000,00	aliquota 0,80%

confermando la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/1998 ad € 10.000,00;

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 22/12/2023 ha modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef con decorrenza 01/01/2024 prevedendo l'applicazione dell'aliquota unica dello 0,80% con soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360 del 28/09/1998, i comuni con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 del medesimo articolo con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in G.U. n. 130 del 5 giugno 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'annualità 2025 l'applicazione dell'aliquota unica pari allo 0,80% confermando la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/1998 ad € 10.000,00;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Daniela Parecchini, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione, che assume valore di verbale, verrà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con la seguente votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti: 15

Astenuti: nessuno

Votanti: 15

Favorevoli: 11

Contrari: 4 (Pedrali, Bragaglio, Novaglio, Romelli)

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2025, l'applicazione dell'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,80% con soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. 360/1998 ad euro 10.000,00, così come determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2023;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre:

- o ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

- o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde rispettare il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Matteo Franzoni

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela Zanardelli

(Sottoscrizione apposta digitalmente)